SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 46**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 febbraio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 15 febbraio 1991.

Direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 . . Pag. 3

Ministero della sanità

DECRETO 1° febbraio 1991.

Modificazioni al prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale . . . . Pag. 6

ORDINANZA 19 febbraio 1991.

Piano nazionale di eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini . . . . Pag. 7

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 20 febbraio 1991.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Capri. Pag. 9

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Siena

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 10

DECRETO RETTORALE 22 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 13

Università di Torino

DECRETO RETTORALE 15 gennaio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 18

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, in Roma . . . . Pag. 20

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 20

Ministero per i beni culturali e ambientali: Autorizzazione al Centro nazionale di studi manzoniani, in Milano, a conseguire un legato . . . . Pag. 20

Ministero della sanità: Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale . . . . Pag. 20

Regione Abruzzo: Autorizzazione al rinnovo delle etichette dell'acqua minerale «S. Reparata» . . . . Pag. 22

Regione Campania: Autorizzazione all'impiego di una nuova etichetta dell'acqua minerale «Ferrarelle» . . . . . Pag. 22

Autonome Provinz Bozen: Hinweis auf die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung des Dekrets des Ministers für Handel, Industrie und Handwerk vom 15. Februar 1991; es betrifft Richtlinien für die Regionen und für die autonomen Provinzen Bozen und Trient zur Vereinheitlichung der Behandlung der Ansuchen sowie der Verfahren zur Vergabe und Auszahlung der Zuschüsse laut Gesetz vom 9. Jänner 1991, Nr. 10 . . . . Pag. 22

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 1990) . . Pag. 23

Comunicato relativo al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 1990) . . Pag. 23

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 1991) . . . . Pag. 23

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1990, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

91A0939

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 13:

Banco di Napoli - Direzione generale:

Sezione di credito agrario

Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1991.

Sezione di credito fondiario

Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1991.

Cartelle fondiarie sorteggiate il 4 febbraio 1991.

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità

Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1991.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 febbraio 1991.

Direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, contenente norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Visti gli articoli 8, 10 e 13 della suddetta legge che prevedono la concessione di contributi in conto capitale a sostegno dell'uso razionale dell'energia, del contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, della riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, della più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica;

Visto l'art. 9 della suddetta legge che:

delega alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano la concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 sopracitati;

dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, emani le direttive per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

stabilisce la procedura di assegnazione dei fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 16 della suddetta legge;

Sentito il parere del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Procedure attuative regionali

Ai fini della concessione dei contributi previsti dagli articoli 8, 10, 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri atti: *a)* le modalità di formulazione delle domande di contributo con i relativi tempi limite di accettazione; *b)* i criteri di valutazione delle domande stesse e di definizione delle graduatorie degli aventi diritto; *c)* le modalità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi.

Per motivi di uniformità gli atti di cui al presente articolo devono essere conformi alle direttive contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Modalità di formulazione delle domande di contributo

Le domande per accedere ai contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, devono essere corredate da schede riassuntive dei dati tecnico-economici predisposte sulla base dei modelli messi a punto dall'ENEA e approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il richiedente dovrà inoltre allegare alla domanda una relazione tecnico-economica dettagliata che giustifichi i dati riportati nella scheda riassuntiva di cui al presente articolo e documenti adeguatamente le caratteristiche delle opere rispetto alla quantità di energia primaria risparmiata ed i relativi costi.

Art. 3.

Criteri di ammissibilità

Ai fini di accedere ai benefici previsti dagli articoli 8, 10 e 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le domande dovranno riguardare i seguenti interventi:

— Per le applicazioni nel settore dell'edilizia (art. 8):

a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui alla tabella *A* allegata alla suddetta legge;

b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;

c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito delle disposizioni del titolo II della suddetta legge;

d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;

e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli

impianti di climatizzazione nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 della suddetta legge;

g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari, escluse quelle situate nelle aree individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 6 della suddetta legge, ove siano presenti reti di teleriscaldamento;

h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.

— Per le applicazioni nel settore industriale, artigianale e terziario (art. 10):

a) realizzazione o modifica di impianti fissi, sistemi o componenti, nonché di mezzi per il trasporto fluviale di merci.

Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.

— Per le applicazioni nel settore agricolo (art. 13):

a) realizzazione di impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia.

I soggetti che possono accedere ai contributi sono: le imprese agricole singole o associate, i consorzi di imprese agricole, le società che offrono e gestiscono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici.

Art. 4.

Criteri di valutazione delle domande e di definizione delle graduatorie

Le domande pervenute nei tempi fissati dagli atti regionali devono essere suddivise a seconda della natura dell'iniziativa tra gli articoli 8, 10 e 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Sulla base delle proprie direttive di politica energetica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono identificare, anche tenendo conto dei criteri di valutazione riportati al comma 2 dell'art. 9 della suddetta legge, insiemi omogenei di intervento prioritari ai fini della definizione delle graduatorie, dell'assegnazione di fondi riservati e della modulazione dell'entità del contributo.

Per ciascuno articolo le iniziative vengono tra loro valutate comparativamente.

Nel caso di individuazione, nell'ambito dello stesso articolo, di insiemi omogenei di interventi prioritari, le iniziative vengono valutate comparativamente solo all'interno di ciascun insieme.

Come criterio di valutazione principale per la definizione delle graduatorie viene adottato il rapporto tra la quantità di energia primaria risparmiata durante l'intero periodo di vita dell'investimento e il costo imputabile dell'investimento.

Per costo imputabile dell'investimento si intende la quota del costo complessivo dichiarato inerente le opere attinenti alla quantità di energia primaria risparmiata e conseguentemente ammissibile a contributo.

L'attinenza delle opere è valutata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell'esame della documentazione allegata alla domanda.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono, per il calcolo del risparmio energetico e la quantificazione del criterio di valutazione principale, della metodologia appositamente predisposta dall'ENEA.

La suddetta metodologia e i modelli delle schede riassuntive dei dati tecnico-economici di cui all'art. 2 saranno fornite dall'ENEA alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Ai fini della concessione dei contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 della suddetta legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prendono in considerazione domande relative all'esecuzione di opere solo nel caso in cui il richiedente si impegni a dare inizio all'esecuzione delle stesse entro novanta giorni dalla data di accoglimento della domanda di contributo.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prorogare il suddetto termine sulla base di motivata istanza del richiedente.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad individuare, negli ambiti definiti rispettivamente dagli articoli 8, 10 e 13 della suddetta legge, le percentuali del contributo sulla base delle priorità attribuite ai diversi insiemi omogenei di intervento, nei limiti delle percentuali previste dalla suddetta legge.

Art. 5.

Richiesta di fondi al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita richiesta di fondi documentata sulla base delle domande effettivamente pervenute e favorevolmente istruite tenendo conto delle indicazioni contenute negli articoli 2 e 4 del presente decreto.

La richiesta di fondi deve contenere per ciascuno degli articoli 8, 10, 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10:

a) il numero delle domande pervenute e il costo complessivo degli investimenti desunto dalle dichiarazioni dei richiedenti;

b) il numero delle domande favorevolmente istruite, il corrispondente costo complessivo degli investimenti dichiarati nonché i corrispondenti costi imputabili, l'ammontare complessivo dei contributi ammessi e della quantità di energia primaria risparmiata.

Tutta la documentazione regionale prevista dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dal presente decreto deve essere tenuta a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per un periodo non inferiore a cinque anni solari partendo dal primo anno successivo all'inoltro della richiesta di fondi di cui al presente articolo e prodotta a richiesta del Ministero stesso.

Art. 6.

Ripartizione dei fondi tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano pervenute entro i termini di cui all'art. 5 del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il comitato misto Ministero dell'industria-regioni di cui al successivo art. 11 propone entro trenta giorni al CIPE, che provvede entro i successivi trenta giorni, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi, sulla base dei dati forniti dalle regioni relativamente agli elementi di cui all'art. 5.

Art. 7.

Concessione ed erogazione dei contributi

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro i centoventi giorni successivi alla delibera del CIPE di cui all'art. 6 del presente decreto devono improrogabilmente impegnare i fondi ad esse assegnati con atti di concessione dei contributi.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro i trenta giorni successivi la relativa documentazione.

I fondi per i quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno inviato la relativa documentazione di impegno entro i termini sopraindicati, vengono destinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, ad iniziative inevase dalle regioni e dalle province autonone di Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali adottate dal CIPE nella ripartizione di cui all'art. 6 del presente decreto.

L'erogazione dei contributi avviene in una unica soluzione, a lavori terminati, dietro presentazione delle fatture quietanzate relative all'intero importo del costo ammesso a contributo.

Possono altresì essere concesse anticipazioni con modalità ed entro i limiti fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi ai sensi del comma 3 dell'art. 18 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Art. 8.

Revoca della concessione

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla revoca della concessione del contributo nel caso in cui il beneficiario non documenti il completamento dell'opera entro duecentoquaranta giorni dalla data di concessione del contributo.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prorogare tale termine sulla base di motivata istanza del richiedente.

I fondi revocati possono essere destinati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alle iniziative favorevolmente istruite e non finanziate per mancanza di fondi, secondo la graduatoria regionale.

In caso di esaurimento delle domande favorevolmente istruite, per i fondi revocati il MICA applica la procedura di destinazione prevista all'art. 7 del presente decreto.

Art. 9.

Verifiche sul conseguimento del risparmio energetico

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche dell'ENEA, accertano l'effettivo conseguimento del risparmio energetico attraverso idonei strumenti di verifica con metodo a campione e/o secondo criteri di priorità.

In caso di esito negativo delle verifiche, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano danno informazione immediata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e provvedono all'immediata revoca totale o parziale dei contributi concessi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Per i fondi recuperati si applica la procedura di cui all'art. 7 del presente decreto.

Art. 10.

Relazione al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, con l'esclusione dell'anno in corso, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una relazione sugli adempimenti di propria competenza previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare con riferimento agli obiettivi ed ai contenuti dei relativi piani energetici.

I contenuti e il formato della relazione saranno definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il comitato misto di cui al successivo art. 11.

Art. 11.

Rapporti di collaborazione e coordinamento Ministero industria e regioni

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può istituire con proprio decreto un comitato tecnico di collaborazione e coordinamento tra il Ministero stesso, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

I compiti del suddetto comitato sono i seguenti:

verificare l'attuazione del presente decreto;

assistere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'adempimento delle funzioni di cui al presente decreto;

esprimere pareri e proposte in merito ai criteri di ripartizione dei fondi di cui all'art. 6 del presente decreto;

esprimere pareri e proposte in merito ai contenuti e al formato della relazione annuale di cui all'art. 10 del presente decreto;

esprimere pareri e proposte in merito alla definizione e alle priorità da attribuire ai diversi insiemi omogenei di intervento;

esprimere pareri e proposte in merito alla definizione di valori minimi del criterio di valutazione principale di cui all'art. 4 del presente decreto per l'ammissibilità delle domande di contributo.

I membri del suddetto comitato sono nominati con il suddetto decreto sentita, per quanto concerne la nomina dei reppresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la conferenza Stato-regioni. La segreteria tecnica del suddetto comitato sarà fornita dall'ENEA.

Art. 12.

Rapporti di assistenza dell'ENEA nei confronti delle regioni

Nell'ambito di quanto disposto dall'art. 16, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, l'ENEA assiste le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove richiesto dalle stesse, nell'espletamento delle funzioni ad esse delegate e regolamentate dal presente decreto.

Tale attività si esplica con particolare riferimento a:

individuazione di modelli di schede tecniche di cui all'art. 2 del presente decreto;

individuazione di metodologie per la valutazione delle domande e per la definizione delle graduatorie di cui all'art. 4 del presente decreto;

personalizzazione delle metodologie di cui al presente articolo alle normative regionali a partire dal 1992;

attività di formazione del personale preposto agli adempimenti a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti nel presente decreto, di informazione e di promozione della domanda.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

Alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono ammesse anche le istanze presentate alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445 e dalla legge n. 47/1989 per iniziative che non siano ancora state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.

In relazione alla diversità degli statuti regionali e con riferimento ai tempi tecnici necessari alle regioni per l'adozione di propri strumenti attuativi delle legge 9 gennaio 1991, n. 10, è consentito per il primo anno che le regioni utilizzino le proprie normative di attuazione della legge n. 308/1982, e successive modificazioni, se compatibili con la legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Roma, 15 febbraio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 22 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Für den randvermerkten Verwaltungsakt, welcher die Autonome Provinz Bozen betrifft, wird auf Seite 22 des vorliegenden Gesetzesanzeigersder vom Art. 5, 2. und 3. Absatz, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574 vorgesehene Hinweis in deutscher Sprache veröffentlicht.

Daraus kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der gegenständliche Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

91A0923

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° febbraio 1991.

Modificazioni al prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i decreti ministeriali in data 22 dicembre 1990 con i quali, fra l'altro, sono state collocate nella classe *d)* di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni da 5 fiale i.m. da mg 20 delle specialità medicinali Cronassial, Megan, Sincronal e Sygen, registrate, rispettivamente, a nome della Fidia S.p.a.,

con sede in Abano Terme, del Laboratorio farmaceutico dott. Medici S.r.l., con sede in Santa Palomba di Pomezia, della Sinax S.p.a., con sede in Abano Terme e della già citata Fidia S.p.a.;

Ritenuta l'opportunità di prevedere come prescrivibili, con onere parziale a carico del Servizio sanitario nazionale, le preparazioni citate, per consentire al medico di avvalersi di un dosaggio più basso e di minor costo di quelli attualmente compresi nel prontuario terapeutico (da 50 e 100 mg);

Decreta:

Sono collocate nella classe *a)* di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a decorrere dal 7 febbraio 1991, le confezioni di specialità medicinali di seguito specificate:

Specialità medicinali	Numero di codice	Prezzo
Cronassial - Fidia		
5 fiale mg 20 ml 2	022915033	L. 29.795
Megan - Dr. Medici		
5 fiale mg 20 ml 2	027557014	L. 22.525
Sincronal - Sinax		
5 fiale mg 20 ml 2	027876010	L. 28.160
Sygen - Fidia		
5 fiale mg 20 ml 2	025210030	L. 68.695

Si applicano la quota fissa per ricetta e la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% del prezzo di vendita al pubblico.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle aziende interessate; notizia dello stesso sarà divulgata mediante pubblicazione di un comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A0967

ORDINANZA 19 febbraio 1991.

Piano nazionale di eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, modificata e integrata dalle leggi 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42, 31 marzo 1976, n. 124 e 28 maggio 1981, n. 296, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e, in particolare, l'art. 2, comma 8, che stabilisce che i piani di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla brucellosi ovina e caprina sono approvati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere di una commissione centrale appositamente costituita, presso il Ministero della sanità;

Visto il decreto 4 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236/1968, modificato dal decreto 15 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176/1981, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi ovina e caprina;

Atteso che la malattia di cui trattasi, nonostante i ripetuti accorgimenti di cui al piano nazionale sopra menzionato, è tuttora presente in larga parte del territorio nazionale;

Considerato che il persistere della brucellosi degli ovini e caprini nei Paesi dell'area mediterranea viene constatato anche dalle Comunità europee, nei cui confronti il nostro Paese è tenuto ad una pronta ed efficace opera di risanamento;

Atteso che inoltre la malattia stessa si è spesso trasmessa all'uomo nel nostro Paese e che quindi è urgente ricorrere a misure radicali e risolutive;

Considerato che la brucellosi nella specie umana è aumentata nel biennio 1988-89 da 1.216 a 1.612 casi;

Ritenuto che la brucellosi è un'affezione che può trasmettersi anche dalla specie ovina e caprina alla specie bovina;

Vista inoltre la decisione n. 90/242/CEE, del 21 maggio 1990, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE L 140, del 1° giugno 1990, concernente l'istituzione di un'azione finanziaria, delle Comunità europee, per l'eradicazione della brucellosi ovina e caprina;

Ritenuto necessario fissare urgenti disposizioni applicative valide per tutto il territorio nazionale, in attesa di approvare un regolamento che comprenda tutta la materia concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini;

Visto il parere favorevole della commissione centrale prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, sopracitata;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità riunitosi nella seduta del 17 ottobre 1990;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ordina:

Art. 1.

Periodo di validità e campo di applicazione

1. Il piano nazionale di profilassi di cui al decreto 4 giugno 1968, citato nelle premesse, è valido ed efficace, salvo che non rechi disposizioni incompatibili con la presente ordinanza.

2. Per l'anno 1991 sono rese obbligatorie su tutto il territorio nazionale le operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti ovini e caprini dalla brucellosi.

3. Per l'applicazione della legge 9 giugno 1967, n. 615, e successive modifiche, un ovino o un caprino è considerato infetto da brucellosi quando sia possibile ritenerlo tale in base all'esito degli esami sierologici o dell'esame batteriologico.

4. I titolari di aziende che praticano l'allevamento di ovini o di caprini, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, notificano all'autorità sanitaria locale, competente per territorio, il proprio domicilio o la sede legale, nonché le proprie generalità oppure la ditta, la ragione o la denominazione sociale. Essi notificano altresì ogni eventuale trasferimento ed ogni mutamento di ditta, ragione o denominazione sociale.

5. L'autorità sanitaria locale tiene un registro aggiornato delle aziende di cui al comma 4.

6. È vietato impiegare prodotti capaci di alterare il risultato delle prove diagnostiche, nonché vaccini antibrucellari ad eccezione del vaccino REV 1 nei casi previsti ed eseguire trattamenti terapeutici della brucellosi.

Art. 2.

Prova ufficiale

1. Si intende per prova ufficiale della brucellosi di ovini o caprini la prova sierologica del tipo descritto nell'allegato alla presente ordinanza.

2. La prova ufficiale si considera positiva, in base all'allegato alla presente ordinanza, allorché il siero del campione di sangue da esaminare contiene almeno 20 unità di ICFT per millilitro.

3. Per gli ovini e per i caprini che sono stati vaccinati prima dell'età di sette mesi con un vaccino REV, le prove sierologiche potranno essere effettuate soltanto su animali di età superiore a diciotto mesi.

4. Il risultato della prova ufficiale è comunicato dal capo di laboratorio entro tre giorni dalla richiesta di analisi e, comunque, non oltre centosessantotto ore dal prelievo del campione di sangue: esso viene notificato all'autorità sanitaria locale competente per territorio con il mezzo più celere, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3.

Macellazione degli animali infetti

1. Gli ovini e i caprini nei quali è stata ufficialmente constatata la brucellosi a seguito di esami batteriologici o sierologici debbono essere macellati, sotto controllo ufficiale, al più presto e comunque non oltre trenta giorni dopo la notifica ufficiale, al proprietario o al detentore, dei risultati della prova, nonché dell'obbligo cui è tenuto, nell'ambito del piano di eradicazione, di fare macellare entro lo stesso termine gli ovini e i caprini sopra indicati.

2. È consentito portare a quarantacinque giorni il termine della macellazione indicato dal comma precedente, in caso di difficoltà connesse con talune situazioni geografiche ed ambientali locali.

Art. 4.

Precauzioni successive

1. Dopo l'eliminazione mediante macellazione degli ovini e dei caprini di cui all'art. 3:

a) nessun ovino o caprino può entrare o uscire dall'allevamento salvo autorizzazione per l'uscita di ovini o caprini destinati all'immediata macellazione, da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

b) saranno effettuate nell'allevamento infetto le prove ufficiali descritte nell'allegato alla presente ordinanza;

c) il ripopolamento di tale allevamento deve avvenire soltanto dopo che gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi, ivi rimasti, abbiano presentato risultato favorevole ad una o più prove ufficiali.

2. Qualora venga diagnosticata la presenza di brucellosi in ovini o in caprini che siano ritornati da un periodo di transumanza oppure che abbiano avuto contatto con ovini e caprini di altre aziende, segnatamente al pascolo, durante la mungitura o la transumanza, l'autorità sanitaria competente per territorio dispone che tutte le aziende i cui animali abbiano avuto contatti per pascolo, mungitura e transumanza, siano considerate come un'unica, vasta azienda e siano sottoposte a prova ufficiale.

Art. 5.

Misure previste per gli allevamenti infetti

1. Nel caso in cui un allevamento ovino o caprino sia sospetto di essere affetto da brucellosi dovranno essere predisposti immediatamente gli accertamenti ufficiali per confermare od escludere la presenza di detta malattia, ai sensi del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni.

2. In attesa dell'esito di tali accertamenti nei confronti di detto allevamento si dovranno adottare, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, le seguenti misure:

a) la messa sotto sorveglianza ufficiale dell'allevamento;

b) il divieto di qualsiasi movimento verso o da tale allevamento, salvo autorizzazione per l'uscita degli ovini o dei caprini destinati all'immediata macellazione, da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

c) isolamento all'interno degli allevamenti dei capi sospetti.

3. Le misure di cui al precedente comma vengono revocate dopo dichiarazione ufficiale dell'infondatezza del sospetto.

4. Quando la presenza della brucellosi è ufficialmente confermata, si dovranno adottare adeguate misure per evitare la propagazione della malattia ed in particolare le seguenti:

a) qualsiasi movimento di ovini e caprini verso o da tale allevamento sia vietato, salvo autorizzazione per l'uscita di ovini e caprini destinati ad essere macellati da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

b) gli ovini ed i caprini per i quali sia stata ufficialmente confermata l'esistenza della brucellosi e quelli che possono essere stati da loro contaminati debbono essere isolati all'interno dell'allevamento;

c) gli ovini ed i caprini per i quali sia stata ufficialmente confermata l'esistenza della brucellosi, nonché gli ovini ed i caprini comunque considerati infetti vengano marcati ed isolati fino alla macellazione ai sensi del presente decreto. Gli altri animali esistenti nel gregge debbono essere immediatamente sottoposti ad una prova ufficiale per la brucellosi, ai sensi di quanto previsto nel presente decreto e nel decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche;

d) il latte proveniente da animali infetti deve essere adeguatamente separato; esso può essere impiegato come alimento per gli animali solo nello stesso allevamento e unicamente dopo appropriato trattamento termico;

e) fatte salve le disposizioni relative all'alimentazione umana, il latte proveniente da animali non infetti può lasciare l'allevamento solo dopo essere stato sottoposto ad un appropriato trattamento termico, in modo da evitare ogni ulteriore contaminazione ai sensi della legge 15 febbraio 1983, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1960, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Comunque, per quanto concerne l'ammissione al consumo del latte e dei latticini, sono fatte salve le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, nonché quelle dell'art. 8 del presente decreto.

Art. 6.

1. Il secondo comma dell'art. 18 del decreto ministeriale 4 giugno 1968, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 7.

1. L'art. 27 del decreto ministeriale 4 giugno 1968, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Ai proprietari degli animali è corrisposta, con ogni sollecitudine, l'indennità di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33».

Art. 8.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1991

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

PROVA UFFICIALE PER LA BRUCELLOSI (B. MELITENSIS)

1. Rosa Bengala.

La prova Rosa Bengala può essere utilizzata come prova per la vagliatura degli allevamenti ovini o caprini ai fini del rilascio della qualifica di allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi.

2. Fissazione del complemento.

a) La prova di fissazione del complemento deve essere impiegata per l'esame individuale.

b) La prova di fissazione del complemento può essere impiegata per gli allevamenti ovini o caprini allo scopo di stabilire la qualifica di allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi.

c) Il siero contenente almeno venti unità di ICFT ml deve essere considerato positivo.

3. Gli antigeni utilizzati debbono essere riconosciuti dal laboratorio veterinario dell'Istituto superiore di sanità e standardizzati rispetto al secondo standard internazionale anti-brucella abortus

4. Il siero di lavoro (di controllo giornaliero) deve essere tarato rispetto al siero standard ed essere conforme al secondo siero standard internazionale anti-brucella abortus preparato dal laboratorio veterinario centrale di Weybridge, Surrey, Regno Unito.

91A0922

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 20 febbraio 1991.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Capri.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole;

Vista la delibera della giunta comunale di Capri, in data 15 ottobre 1990, n. 1094;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri, in data 28 gennaio 1991, n. 22;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 31 gennaio 1991, n. 013292;

Vista la delibera dell'azienda di cura e soggiorno e turismo dell'isola di Capri n. 091 in data 24 novembre 1990;

Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo n. 1433/TI/40 del 21 dicembre 1990;

Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° marzo 1991 al 30 ottobre 1991 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli e motoveicoli, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dei comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire e circolare nei comuni di Capri e Anacapri:

a) gli autoveicoli e motoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni suddetti ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché gli autoveicoli e motoveicoli appartenenti a coloro che, iscritti nei ruoli comunali della tassa stessa abbiano il godimento di una abitazione nell'isola. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare. I comuni dell'isola dovranno rilasciare un contrassegno speciale per il loro afflusso;

b) ambulanze, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità italiana o estera;

d) autoveicoli con targhe estere sempreché siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso purché residenti all'estero;

e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal prefetto di Napoli.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 così come prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, e modificato dal terzo comma dell'art. 113 e dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 20 febbraio 1991

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

91A0963

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 31 ottobre 1990, favorevole al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia generale d'urgenza e pronto soccorso;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 454 a 458 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia generale d'urgenza e pronto soccorso, che muta denominazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso sono sostituiti dai seguenti con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

Art. 454. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha lo scopo di fornire le competenze professionali sia per il trattamento delle urgenze chirurgiche spontanee e traumatiche, sia per il trattamento dei politraumatizzati, in corso di pubbliche calamità.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Art. 455. — La scuola ha la durata di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede non meno di ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in nove per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque specializzandi.

Art. 456. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 457. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 458. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) chirurgia e propedeutica chirurgica;

b) chirurgia d'urgenza;

c) pronto soccorso;

d) diagnostica;

e) anestesia e rianimazione;

f) medicina sociale.

Art. 459. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Chirurgia e propedeutica chirurgica:

chirurgia generale;
tecniche operatorie;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale.

b) Chirurgia d'urgenza:

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
chirurgia di guerra;
chirurgia ginecologica;
chirurgia maxillo-facciale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia del politraumatizzato;
chirurgia toracica;
chirurgia urologica;
chirurgia vascolare;
cardiochirurgia;
microchirurgia;
neurochirurgia;
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico;
traumatologia dell'apparato locomotore.

c) Pronto soccorso:

organizzazione chirurgica delle grandi calamità;
metodologia organizzativa dei disastri sul territorio;
chirurgia di piccolo pronto soccorso;

d) Diagnostica:

patologia clinica;
anatomia ed istologia patologica;
radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per analisi di immagini);
endoscopia diagnostica e operativa;
angioradiologia.

e) Anestesia e rianimazione:
anestesiologia;
rianimazione e terapia intensiva.

f) Medicina sociale:

medicina legale e delle assicurazioni;
medicina delle comunità;
lingua straniera (inglese scientifico).

Art. 460. — L'attività didattica comprende ogni anno non meno di ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area di chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 160):

chirurgia generale	ore	70
fisiopatologia chirurgica	»	50
chirurgia sperimentale	»	40

Area di chirurgia d'urgenza (ore 70):

chirurgia d'urgenza	»	70

Area di pronto soccorso (ore 60):

chirurgia di piccolo pronto soccorso	»	60

Area di diagnostica (ore 50):

patologia clinica	»	50

Area di anestesia e rianimazione (ore 40):

anestesiologia	»	40

Area di medicina sociale (ore 20):

lingua straniera (inglese scientifico)		20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area di chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 100):

chirurgia generale	ore	60
fisiopatologia chirurgica	»	40

Area di chirurgia d'urgenza (ore 70):

chirurgia d'urgenza	»	70

Area di pronto soccorso (ore 50):

chirurgia di piccolo pronto soccorso	»	50

Area di diagnostica (ore 100):

anatomia ed istologia patologica	»	50
endoscopia diagnostica ed operativa	»	50

Area di anestesia e rianimazione (ore 60):

rianimazione e terapia intensiva	»	60

Area di medicina sociale (ore 20):

medicina delle comunità	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Area di chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):

chirurgia generale	ore	60

Area di chirurgia d'urgenza (ore 170):

chirurgia d'urgenza	»	70
microchirurgia	»	30
chirurgia vascolare	»	40
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico	»	30

Area di pronto soccorso (ore 30):

organizzazione chirurgica delle grandi calamità	»	30

Area di diagnostica (ore 80):

radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per l'analisi di immagini)	»	50
endoscopia diagnostica ed operativa	»	30

Area di anestesia e rianimazione (ore 60):

rianimazione e terapia intensiva	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Area di chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 50):

chirurgia generale	ore	50

Area di chirurgia d'urgenza (ore 270):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	70
chirurgia ginecologica	»	40
chirurgia urologica	»	40
neurochirurgia	»	40
traumatologia dell'apparato locomotore	»	40
chirurgia pediatrica	»	40

Area di pronto soccorso (ore 40):

metodologia organizzativa dei disastri sul territorio	»	40

Area di diagnostica (ore 40):

angioradiologia	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Area di chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 50):

tecniche operatorie	ore	50

Area di chirurgia d'urgenza (ore 310):

chirurgia d'urgenza e pronto soccorso	ore	70
chirurgia plastica e riparatrice	»	50
cardiochirurgia	»	40
chirurgia toracica	»	60
chirurgia del politraumatizzato	»	30
chirurgia maxillo-facciale	»	30
chirurgia di guerra	»	30

Area di medicina sociale (ore 40):

medicina legale e delle assicurazioni	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 461. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti o servizi:

chirurgia d'urgenza con particolare riguardo alle urgenze toraco-addominali;
chirurgia generale;
patologia clinica per l'urgenza;
terapia intensiva;
endoscopia;
diagnostica eidologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 18 dicembre 1990

Il rettore: BERLINGUER

91A0910

DECRETO RETTORALE 22 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 31 ottobre 1990, favorevole all'istituzione della scuola di specializzazione in idrologia medica;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'ultimo articolo del titolo X dello statuto dell'Università degli studi di Siena, relativo alle scuole di specializzazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in idrologia medica.

Scuola di specializzazione in idrologia medica

Art. 544. — È istituita la scuola di specializzazione in idrologia medica presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di preparare una categoria di medici altamente qualificati e competenti nel campo della idrologia e della climatologia medica, compresa la talassologia, i quali possono esercitare un'attività specifica, in particolare presso le stazioni termali e climatiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in idrologia medica.

Art. 545. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro posti per ciascun anno di corso per un totale di sedici specializzandi.

Art. 546. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 547. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 548. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) igiene, epidemiologia e legislazione sanitaria;

b) fisiopatologia e clinica generale delle malattie di interesse termale e climatico;

c) morfologia strutturale e applicazione dei mezzi di cura termale;

d) bioclimatologia;

e) medicina sociale;

f) crenoterapia di interesse internistico;

g) crenoterapia di interesse specialistico.

Art. 549. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Igiene, epidemiologia e legislazione sanitaria:
epidemiologia applicata;
igiene ed ecologia delle stazioni termali e climatiche;
programmazione ed organizzazione del servizio sanitario termale;
legislazione delle acque minerali e dei luoghi di cura termale e climatica.

b) Fisiopatologia e clinica generale delle malattie di interesse termale e climatico:
fisiopatologia applicata;
farmacologia applicata;
medicina interna;
effetti biologici e meccanismi d'azione delle cure termali.

c) Morfologia strutturale e applicazione dei mezzi di cura termale:
idrogeologia;
struttura e classificazione dei mezzi di cura termale;
chimica e chimico-fisica delle acque minerali e degli altri mezzi di cura termale;
microbiologia dei mezzi di cura termale;
tecniche di applicazione dei mezzi di cura termale.

d) Bioclimatologia:
metereo-climatologia applicata;
effetti biologici e meccanismi d'azione delle cure climatiche;
indicazioni terapeutiche delle cure climatiche.

e) Medicina sociale:
nozioni di medicina preventiva e riabilitativa;
aspetti medico-sociali delle malattie di interesse termale e climatico;
fisiochinesiterapia e riabilitazione nella pratica idrologica.

f) Crenoterapia di interesse internistico:
cure termali nelle malattie dell'apparato digerente;
cure termali nelle malattie dell'apparato locomotore;
cure termali nelle malattie dell'apparato respiratorio;
cure termali nelle malattie del ricambio;
cure termali nelle malattie dell'apparato urinario;
cure termali nelle malattie dell'apparato cardiovascolare.

g) Crenoterapia di interesse specialistico:
cure termali nelle malattie dermatologiche;
cure termali nelle malattie ginecologiche;
cure termali nelle malattie otorinolaringologiche;
cure termali in gerontologia;
cure termali in pediatria.

Art. 550. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Igiene, epidemiologia e legislazione sanitaria (ore 55):

epidemiologia applicata . . . . ore 25

igiene ed ecologia delle stazioni termali e climatiche . . . . » 30

Fisiopatologia e clinica generale delle malattie di interesse termale e climatico (ore 160):

fisiopatologia applicata . . . . » 50

medicina interna . . . . » 50

effetti biologici e meccanismi d'azione delle cure termali . . . . » 60

Morfologia strutturale e applicazione dei mezzi di cura termale (ore 185):

idrogeologia . . . . » 25

struttura e classificazione dei mezzi di cura termale . . . . » 50

chimica e chimico-fisica delle acque minerali e degli altri mezzi di cura termale » 25

microbiologia dei mezzi di cura termale . . . . » 25

tecniche di applicazione dei mezzi di cura termale . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Igiene, epidemiologia e legislazione sanitaria (ore 60):

programmazione e organizzazione del servizio sanitario termale . . . . ore 35

legislazione delle acque minerali e dei luoghi di cura termale e climatica . . . . . » 25

Fisiopatologia e clinica generale delle malattie di interesse termale climatico (ore 265):

fisiopatologia applicata . . . . ore 75

medicina interna. . . . . » 75

farmacologia applicata . . . . » 40

effetti biologici e meccanismi di azione delle cure termali . . . . » 75

Morfologia strutturale e applicazione dei mezzi di cure termali (ore 75):

tecniche di applicazione dei mezzi di cura termale . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Bioclimatologia (ore 100):

metereo-climatologia applicata . . . . ore 30

effetti biologici e meccanismi di azione delle cure climatiche . . . . » 35

indicazioni terapeutiche delle cure climatiche. . . . . » 35

Medicina sociale (ore 90):

nozioni di medicina preventiva e riabilitativa. . . . . » 40

aspetti medico-sociali delle malattie di interesse termale e climatico. . . . . » 50

Crenoterapia di interesse internistico (ore 210):

cure termali nelle malattie dell'apparato digerente . . . . » 75

cure termali nelle malattie dell'apparato locomotore . . . . » 75

cure termali nelle malattie del ricambio . . . . » 25

cure termali nelle malattie dell'apparato cardio-vascolare . . . . » 35

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Medicina sociale (ore 50):

fisiochinesiterapia e riabilitazione nella pratica idrologica . . . . ore 50

Crenoterapia di interesse internistico (ore 165):

cure termali nelle malattie dell'apparato digerente . . . . » 65

cure termali nelle malattie dell'apparato respiratorio. . . . . » 50

cure termali nelle malattie dell'apparato urinario. . . . . » 50

Crenoterapia di interesse specialistico (ore 185):

cure termali nelle malattie dermatologiche . . . . » 40

cure termali nelle malattie ginecologiche . . . . » 35

cure termali nelle malattie otorinolaringologiche . . . . ore 50

cure termali in gerontologia . . . . . » 35

cure termali in pediatria . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 551. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti divisioni ambulatori/laboratori:

1) istituto di reumatologia - Università di Siena - p.l. 15;

2) istituto di clinica ortopedica e traumatologica - Università di Siena - p.l. 62;

3) reparti corrispondenti dell'U.S.L. 23 (Arezzo) - p.l. 60;

4) reparti corrispondenti dell'U.S.L. n. 28 (Grosseto) - p.l. 60;

5) ambulatorio di reumatologia - istituto di reumatologia - Università di Siena - mq 60;

6) ambulatorio di ortopedia - istituto di clinica ortopedica e traumatologia - Università di Siena - mq 50;

7) laboratorio per diagnostica ematochimica (mq 40 - attrezzature: cinque centrifughe, tre termostati, un luminometro, pHmetro, contaglobuli, viscosimetro) - istituto di reumatologia - Università di Siena;

8) laboratorio di immunologia (mq 20 - attrezzature: microscopio a fluorescenza, materiale di consumo) - istituto di reumatologia - Università di Siena;

9) laboratorio per ecografia (mq 20 - ecografo computerizzato Toshiba) - istituto di reumatologia - Università di Siena;

10) laboratorio teletermografico (mq 25 - teletermografia computerizzata) - istituto di reumatologia - Università di Siena;

11) laboratorio per capillaroscopia (mq 10 - apparecchio computerizzato per capillaroscopia) - istituto di reumatologia - Università di Siena;

12) palestra per fisiochinesiterapia (mq 50) istituto di reumatologia - Università di Siena.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 22 dicembre 1990

Il rettore: BERLINGUER

91A0911

UNIVERSITA DI TORINO

DECRETO RETTORALE 15 gennaio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 509 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia generale - indirizzo: chirurgia oncologica.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale indirizzo chirurgia oncologica

Art. 510. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale, indirizzo chirurgia oncologica presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale oncologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale, indirizzo in chirurgia oncologica.

Art. 511. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di cinquanta specializzandi.

Art. 512. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia con:

ambulatorio dell'istituto di clinica chirurgica generale;
biblioteca dell'istituto di clinica chirurgica generale;
ambulatori dell'istituto di oncologia - centro tumori;
ambulatorio della terza cattedra di clinica chirurgica - Novara;

Art. 513. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione in chirurgia generale (indirizzo in chirurgia generale) possono essere iscritti nell'ambito dei posti disponibili al quarto anno di corso dell'indirizzo in chirurgia oncologica.

Art. 514. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) tecnica operatoria;
d) fisiopatologia speciale;
e) chirurgia generale;
f) oncologia;
g) chirurgia oncologica;
h) oncologia clinica;
i) chirurgia speciale oncologica.

Art. 515. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:
fisiopatologia generale;
informatica;
medicina legale;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:
patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:
anatomia chirurgica;
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:
anestesia e rianimazione;
trattamento pre e post-operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

e) Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica;
chirurgia geriatrica.

f) Oncologia:
oncologia;
immunologia;
epidemiologia dei tumori;
anatomia patologica e diagnostica istopatologica.

g) Chirurgia oncologica;
chirurgia oncologica;
tecniche chirurgiche in oncologia;
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato respiratorio e mediastino);
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato urinario e genitale maschile);
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (trattamento chemioterapico distrettuale).

h) Oncologia clinica:
chemioterapia antiblastica;
oncologia clinica;
radioterapia oncologica;
anestesia e rianimazione, terapia del dolore.

i) Chirurgia speciale oncologica:
ginecologia oncologica;
chirurgia maxillo-facciale e stomatologia;
otorinolaringoiatria;
endocrinochirurgia;
chirurgia plastica e ricostruttiva.

Art. 516. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):

fisiopatologia generale	ore	30
informatica	»	30
chirurgia sperimentale e microchirurgia	»	40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):

patologia clinica	ore	50

Tecnica operatoria (ore 100):

anatomia chirurgica	»	100

Fisiopatologia speciale (ore 50):

anestesia e rianimazione	»	50

Chirurgia generale (ore 100):

chirurgia generale	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica	ore	50
semeiotica strumentale	»	50

Tecnica operatoria (ore 100):

anatomia chirurgica	»	100

Fisiopatologia speciale (ore 100):

trattamento pre e post-operatorio	»	50
fisiopatologia chirurgica	»	50

Chirurgia generale (ore 100):

chirurgia generale	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica	ore	20
radiologia	»	30
semeiotica strumentale	»	50

Tecnica operatoria (ore 100):

tecnica operatoria	»	100

Chirurgia generale (ore 150):

chirurgia generale	»	150

Chirurgia speciale (ore 50):

endocrinochirurgia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Oncologia (ore 150):

oncologia	ore	50
immunologia	»	30
epidemiologia dei tumori	»	20
anatomia patologica e diagnostica istopatologica	»	50

Chirurgia oncologica (ore 250):

chirurgia oncologica	»	50
tecniche chirurgiche in oncologia	»	50

tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato respiratorio e mediastino) ore 50
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato urinario e genitale maschile) » 50
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (trattamento chemioterapico distrettuale) . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Chirurgia oncologica (ore 100):
chirurgia oncologica. . . . . ore 50
tecniche chirurgiche in oncologia . . » 50

Oncologia clinica (ore 120):
chemioterapia antiblastica » 30
oncologia clinica. . . . . » 30
radioterapia oncologica. . . . . » 30
anestesia e rianimazione, terapia del dolore » 30

Chirurgia speciale oncologica (ore 180):
ginecologia oncologica » 40
chirurgia maxillo-facciale e stomatologia . . . . » 20
otorinolaringoiatria . . . . » 30
endocrinochirurgia. . . . . » 30
chirurgia plastica e ricostruttiva. . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 517. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

terza cattedra di clinica chirurgica - Novara (direttore prof. Robecchi) - letti n. 50;
istituto di oncologia - centro tumori - chirurgia I prof. Caldarola - letti n. 40;
istituto di oncologia - centro tumori - chirurgia II prof. Calderini - letti n. 40;
cattedra di semeiotica chirurgica (direttore prof. A. Mussa) - letti n. 20.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 15 gennaio 1991

Il rettore: DIANZANI

91A0912

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Artemide» a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Mauro in data 14 ottobre 1985, repertorio 10374, reg. soc. 6762/85, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Vitis Florigera» a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito D'Anna in data 30 maggio 1986, repertorio 16048, reg. soc. 5821, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Girasole a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito De Sio in data 13 maggio 1986, repertorio 28904, reg. soc. 3879, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Aldo Moro a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 24 maggio 1982, repertorio 76494, reg. soc. 3274, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Protection Service a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Bellecca in data 23 luglio 1985, repertorio 11691-3333, reg. soc. 6701, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sant'Arpino a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Rega in data 26 ottobre 1960, repertorio 3101, reg. soc. 528, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Artemide a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 18 febbraio 1985, repertorio 101123, reg. soc. 2788, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Econter Società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 6 novembre 1980, repertorio 78110, reg. soc. 3814, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Caracciolo a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Licenziati in data 11 marzo 1983, repertorio 66602, reg. soc. 1669, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.O.I.S. - Cooperativa Impegno Sociale a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Salomone in data 17 aprile 1985, repertorio 46130, reg. soc. 3987, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Meridional C.N.D. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 24 novembre 1986, repertorio 81728, reg. soc. 862, tribunale di Napoli;

società cooperativa di trasporto «Rapid Transport a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Paladini in data 30 marzo 1984, repertorio 9466, reg. soc. 2398, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Teatro Macco» a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Mauro in data 23 luglio 1985, repertorio 10060, reg. soc. 6052, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Ospedalieri Casa n. 1 a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Paladini in data 19 dicembre 1980, repertorio 1882, reg. soc. 574, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Graziella a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Santangelo in data 18 settembre 1981, repertorio 1300, reg. soc. 3541, tribunale di Napoli;

società cooperativa di pesca «Il pescatore del Golfo a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 23 febbraio 1966, repertorio 30650, reg. soc. 237, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Ospedalieri casa n. 6 a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Paladini in data 30 gennaio 1981, repertorio 2254, reg. soc. 1066, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «GE - Soc. cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Naschi in data 3 novembre 1983, repertorio 3315, reg. soc. 5272, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Armonia a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Iaccarino in data 20 giugno 1986, repertorio 136090, reg. soc. 4397, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Edilizia ospedalieri casa n. 18 a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Paladini in data 3 aprile 1981, repertorio 2511, reg. soc. 1923, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «San Raffaele a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Maio in data 26 ottobre 1984, repertorio 11382, reg. soc. 4727, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Domus mea a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Fusco in data 7 maggio 1981, repertorio 94749, reg. soc. 2127, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Santa Lucia a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 5 giugno 1985, repertorio 177500, reg. soc. 4604, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoro e progresso a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Iaccarino in data 6 novembre 1984, repertorio 113801, reg. soc. 93, tribunale di Napoli.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di consumo «Unione consumatori genovesi» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 27 novembre 1956, repertorio 8406, reg. soc. 21611, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «I Gracchi a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Stamigna in data 6 giugno 1977, repertorio 5767, reg. soc. 34013, tribunale di Genova;

società cooperativa di consumo «Zena a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Grondona in data 13 novembre 1946, repertorio 6202, reg. soc. 14180, tribunale di Genova;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coop mare a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Barletti in data 11 febbraio 1985, repertorio 65928, reg. soc. 43179, tribunale di Genova;

società cooperativa mista «Santo Stefano a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Monaco in data 2 febbraio 1982, repertorio 27619, reg. soc. 37919, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «Loreto a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Ferrandono Silvestro in data 15 gennaio 1972, repertorio 49234, reg. soc. 28977, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «Linus a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Castello in data 1° luglio 1977, repertorio 15119, reg. soc. 32756, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «Giada a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 30 maggio 1974, repertorio 104981, reg. soc. 30459, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «Acquario a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Giannattasio in data 13 novembre 1974, repertorio 34125, reg. soc. 30880, tribunale di Genova;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ligure ortofrutticoli a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Ribezzi in data 18 settembre 1972, repertorio 40441, reg. soc. 29282, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «Cinzia a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Monaco in data 15 giugno 1983, repertorio 31343, reg. soc. 39703, tribunale di Genova;

società cooperativa di consumo «Co.Ali.Gen.» - Cooperativa Alimentare Genovese a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Castello in data 29 marzo 1979, repertorio 19893, reg. soc. 34179, tribunale di Genova;

società cooperativa di consumo «Mutilati e invalidi civili di guerra a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Masnata di Genova, repertorio 24538, reg. soc. 26095, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «La Sociale» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Colombini in data 30 gennaio 1954, repertorio 1587, reg. soc. 20014, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «Operatori sanità CISL a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Di Paolo in data 8 novembre 1979, repertorio 4307, reg. soc. 34695, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «Palmaro a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Ansaldo in data 17 marzo 1956, repertorio 55649, reg. soc. 21362, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «Piccolo Borgo a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Ferrando in data 22 giugno 1959, repertorio 7070, reg. soc. 22881, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «27 agosto a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Giannattasio in data 30 agosto 1957, repertorio 14652, reg. soc. 22016, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «Società mutua cooperativa edilizia dipendenti ospedali riuniti di Lavagna» a r.l., con sede in Lavagna (Genova), costituita per rogito Givri in data 11 ottobre 1974, repertorio 30435, reg. soc. 30232, tribunale di Chiavari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Tra.Sp. - Cooperativa Trasporti e Spedizioni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Castello in data 2 febbraio 1983, repertorio 3213, reg. soc. 39272, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «Riviera prima a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 24 luglio 1963, repertorio 7627, reg. soc. 25063, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «Sagittario a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Giannattasio in data 15 novembre 1974, repertorio 34141, reg. soc. 30871, tribunale di Genova;

società cooperativa mista «Assiterra - Consulenze in agricoltura a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Santoro in data 31 ottobre 1985, repertorio 2280, reg. soc. 45224, tribunale di Genova;

società cooperativa di produzione e lavoro «Teatro laboratorio» a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito Monaco in data 4 agosto 1983, repertorio 31712, reg. soc. 39934, tribunale di Genova;

società cooperativa agricola «Muntarlù a r.l.», con sede in Rovegno (Genova), costituita per rogito Morello in data 31 dicembre 1978, repertorio 14633, reg. soc. 33979, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «Lux» a r.l., con sede in Bogliasco (Genova), costituita per rogito Stamigna in data 6 marzo 1974, repertorio 1475, reg. soc. 30386, tribunale di Genova;

società cooperativa di produzione e lavoro «Compagnia teatrale genovese - "Gilberto Govi" a r.l.», con sede in Busalla (Genova), costituita per rogito Giannattasio in data 29 dicembre 1977, repertorio 37599, reg. soc. 33187, tribunale di Genova;

società cooperativa di pesca «Tonnara di Camogli» a r.l., con sede in Camogli (Genova), costituita per rogito Repetti in data 7 febbraio 1937, repertorio 93, reg. soc. 11606, tribunale di Genova;

società cooperativa agricola «Produttori latte di Crocefieschi e paesi limitrofi a r.l.», con sede in Crocefieschi (Genova), costituita per rogito Ghigliotti in data 17 febbraio 1955, repertorio 4855, reg. soc. 20891, tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «Il Ponte a r.l.», con sede in Lavagna (Genova), costituita per rogito Galvagna in data 11 aprile 1979, repertorio 259686, reg. soc. 2704, tribunale di Chiavari;

società cooperativa edilizia «Giovani lavagnesi» a r.l., con sede in Lavagna (Genova), costituita per rogito Givri in data 7 agosto 1979, repertorio 35672, reg. soc. 2744, tribunale di Chiavari;

società cooperativa edilizia «Cavese» a r.l., con sede in Lavagna (Genova), costituita per rogito Rivani Farolfi in data 4 novembre 1978, repertorio 7588, reg. soc. 2668, tribunale di Chiavari;

società cooperativa edilizia «Lavagna» a r.l., con sede in Lavagna (Genova), costituita per rogito Seghezza in data 18 dicembre 1973, repertorio 56095, reg. soc. 1933, tribunale di Chiavari;

società cooperativa edilizia «La Mimosa» a r.l., con sede in Pieve Ligure (Genova), costituita per rogito Bianchi in data 21 luglio 1980, repertorio 88823, reg. soc. 35612, tribunale di Genova;

società cooperativa di produzione e lavoro «Vallecalda» a r.l., con sede in Ronco Scrivia (Genova), costituita per rogito Di Paolo in data 7 marzo 1983, repertorio 9764, reg. soc. 39368, tribunale di Genova;

società cooperativa «Costa» a r.l., con sede in Genova-Sampierdarena, costituita per rogito Castello in data 5 dicembre 1972, repertorio 1980, reg. soc. 29522, tribunale di Genova.

91A0917

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1990, registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 42, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, con sede in Roma, via Salaria, 290, è stata autorizzata ad accettare il legato ereditario disposto dalla professoressa Maria Augugliaro a proprio favore, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e costituito da un immobile sito in Napoli, via Rossini n. 22, isolato E, scala D, piano 1°, interno 50, iscritto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 114293, categoria A/2, classe 4ª, vani 5, reddito catastale 3660 del valore di L. 120.000.000 nonché nel 20% di tutti i risparmi e, più in generale, di tutto quanto contenuto nella cassetta di sicurezza n. 284 formato A, risultanti dal verbale di inventario e dalla dichiarazione di successione, con onere di accollo da parte del W.W.F. delle spese funerarie in misura alla quota del legato.

91A0919

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

comunicazioni elettriche;
analisi matematica;
istituzioni di economia;
elettronica di potenza;
teoria dei segnali.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

esperimentazioni di fisica I.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A0932

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione al Centro nazionale di studi manzoniani in Milano, a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1990, registro n. 38 Beni culturali, foglio n. 223, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, il Centro nazionale di studi manzoniani, con sede in Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato disposto in suo favore dalla sig.ra Antonia Sissa con testamento olografo pubblicato a rogito notaio Giuseppe Gallizia in data 4 aprile 1969, repertorio n. 77773/26853.

91A0933

MINISTERO DELLA SANITÀ

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Con decreti del Ministro della sanità 21, 22 e 27 dicembre 1990, 1° febbraio 1991, 4 febbraio 1991, sono state collocate nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni delle sottoindicate specialità medicinali, con le decorrenze di seguito specificate:

1) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1991:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Sincronal 100 - Sinax			
im 1 fl mg 100 ml 4	B 40	27.335	027876022

La prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinata alla prescrizione da parte dello specialista diabetologo e neurologo.

2) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 4 FEBBRAIO 1991:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Biosinax - Rorer			
«50» im 5 fiale mg 50 ml 2	B 40	64.540	024218051

3) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° MARZO 1991:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Calco - Lisapharma			
im 5 fiale 50 U.I. ml 1	SB 40	16.970	027488016
im 5 fiale 100 U.I. ml 1	SB 40	31.005	027488028
Cromaton - Menarini			
im. 1 fl liof mg 50 + solv 5 ml	B 40	7.675	027186030
10 cpr mg 15	B 40	13.525	027186055
Elkapin - Parke Davis			
24 cpr mg 400	B 40	14.870	024736035
Engerix B - Smith Kline & French			
ped 1 fl 10 mcg + siringa	B 30	26.035	026653055
Genlip - Malesci			
30 cpr mg 600	B 40	18.220	026737015
Loricin - Sigma Tau			
ped, 1 fl mg 250/mg 500 + solv	MB 40	9.355	026756054
12 cpr mg 375	B 40	27.920	026756080
os. polv g 76,20	B 40	24.825	026756092

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Miocamen - Menarini			
grat, 8 bust mg 900	SB 40	22.300	025322064
Oguran - Knoll			
30 cpr mg 50	B 40	13.705	027412016
20 cpr mg 100	B 40	17.260	027412028
6 supp mg 200	B 40	11.560	027412042
10 bust mg 100 lav vaginale	B 40	10.510	027412055
gel tubo g 30	B 40	13.650	027412067
Rulicalcin - Roussel Pharma			
5 fiale iniett. 50 U.I. 1 ml	SB 40	16.970	027392012
5 fiale iniett. 100 U.I. 1 ml	SB 40	31.005	027392024
Verbesol - I.C.I.			
ped 10 fiale 3 ml mg 10	B 40	5.830	026661025
10 fiale 3 ml mg 30	B 40	7.500	026661013
20 cps mg 100	B 40	17.380	026661064
10 supp lattanti mg 25	B 40	5.720	026661052
10 supp BB mg 50	B 40	7.500	026661049
10 supp AD mg 200	B 40	17.360	026661037
Verbex - Schwarz Pharma			
ped 10 fiale 3 ml mg 10	B 40	6.485	026967012
10 fiale 3 ml mg 30	B 40	7.625	026967024
20 cps mg 100	B 40	19.555	026967036
10 supp lattanti mg 25	B 40	6.020	026967063
10 supp BB mg 50	B 40	7.630	026967051
10 supp AD mg 200	B 40	19.530	026967048
Verboril - Medici Domus			
20 cps mg 100	B 40	17.380	027048014
10 supp lattanti mg 25	B 40	5.720	027048040
10 supp BB mg 50	B 40	7.500	027048038
10 supp AD mg 200	B 40	17.360	027048026
Xatral - Lirca Syntelabo			
30 compresse rivestite mg 2,5	B 40	33.605	027314018

4) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 6 MARZO 1991:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Ansimar - ABC			
20 bustine mg 200	B 40	10.530	025474038

5) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 15 MARZO 1991:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Eptacalcin - Sigma Tau			
spray nasale 7 fl monodose 100 U.I.	SB 40	71.715	027389016

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1991 le preparazioni fialoide miniflebo mg/100 ml (cod. 025474053) e 30 capsule ritardo mg 300 (cod. 025474026) della specialità medicinale Ansimar - ABC sono state collocate rispettivamente nella classe *b)* e nella classe *d)* di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Conseguentemente le preparazioni predette non sono più erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 6 marzo 1991.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1991 la specialità medicinale Micoren - Ciba Geigy nelle confezioni os gocce 20 ml e 30 perle mg 100 è stata collocata nella classe *c)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione). Conseguentemente le confezioni di cui trattasi non sono più prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale.

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione, continuano ad essere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, si riporta un elenco di variazioni autorizzate successivamente al precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1991.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Akineton - Knoll im iv 5 fiale 1 ml mg 5	*Akineton fiale* - Knoll (D.M. 4-2-91) 5 fiale iniett. mg 5 ml 1
Anauran - Zambon Group gocce otologiche ml 8 B40 L. 3.185 (cod. 014302020)	*Anauran* - Zambon Group (D.M. 4-2-91) Gocce otologiche ml 25 B40 L. 3.230 (cod. 014302032)

I lotti con il vecchio codice (014302020) sono esitabili a carico del Servizio sanitario nazionale fino al 30 settembre 1991.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Calcitonina spray nasale Armour - Rorer spray nasale 1 fl multidose 0,5 ml SB 40 L. 70.855 (cod. 023748041)	*Calcitonina spray nasale* - Rorer (D.M. 1-2-91) spray nasale 7 flac monodose 100 U.I. SB 40 L. 71.515 (cod. 023748054)

La confezione con il vecchio codice (023748041) è erogabile con onere a carico del Servizio sanitario nazionale fino al 30 giugno 1991. La confezione con il nuovo codice (023748054) è prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale dal 15 marzo 1991.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Croneparina - Mediolanum	*Croneparina* - Chemil (D.M. 21-12-90)
Essentiale 303 - Rhone Poulenc Pharma iv 5 fiale 5 ml L. 8.330 (cod. 008631020)	*Essentiale 303* - Rhone Poulenc Pharma (D.M. 4-2-91) iv 5 fiale 5 ml L. 8.145 (cod. 008631057)
Forte, 30 capsule mg 865 L. 15.655 (cod. 008631032)	*Forte* 30 capsule mg 865 L. 14.825 (cod. 008631069)

I lotti delle preparazioni contraddistinte dai vecchi codici (008631020 e 008631032) prodotti anteriormente al rilascio del decreto che ha autorizzato la modifica di composizione, sono esitabili a carico del Servizio sanitario nazionale fino al 30 settembre 1991.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Eudigox - Simes 40 capsule 0.125 mg A L. 5.795 (cod. 014166021) 40 capsule 0,250 mg A L. 5.910 (cod. 014166019)	*Eudigox* - Simes (D.M. 4-2-91) 40 capsule 0.100 mg A L. 5.770 (cod. 014166033) 40 capsule 0.200 mg A L. 5.875 (cod. 014166045)

I lotti delle preparazioni contraddistinte dai vecchi codici (014166021 e 014166019) prodotti anteriormente al rilascio del decreto che ha autorizzato la modifica di composizione, sono esitabili a carico del Servizio sanitario nazionale fino al 30 settembre 1991.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Ferrofolin Venti - Farmades os 10 fl 10 ml (cod. 023006024)	*Ferrofolin Venti* - Farmades (D.M. 4-2-91) os 10 fl 10 (cod. 023006099)
Ferrofolin - Farmades os 10 fl 10 ml mg 40 (cod. 023006048)	*Ferrofolin* - Farmades (D.M. os 10 fl 10 ml mg 40 (cod. 023006113).

I lotti delle preparazioni contraddistinte dai vecchi codici (023006024 e 023006048) prodotti anteriormente al rilascio del decreto che ha autorizzato la modifica di composizione, sono esitabili a carico del Servizio sanitario nazionale fino al 30 settembre 1991:

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Glucantim - Farmitalia C. Erba	*Glucantim* - Rhone Poulenc (D.M. 22-12-90)
Ipogen - Gentili 50 compresse B40 L. 4.025 (cod. 017310018)	*Ipogen* - Gentili (D.M. 4-2-91) 50 compresse B40 L. 4.015 (017310020)

I lotti della predetta preparazione contraddistinta dal vecchio codice (017310018) prodotti anteriormente al rilascio del decreto che ha autorizzato la modifica di composizione, sono esitabili a carico del Servizio sanitario nazionale fino al 30 settembre 1991.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Isoptin - Knoll iv flebo 5 f 2 ml mg 5 (cod. 020609032)	*Isoptin fiale* - Knoll (D.M. 4-2-91) iv flebo 5 f 2 ml mg 5 (cod. 020609071)

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Ket - Irbi	*Perketan* - Inverni Della Beffa (D.M. 4-2-91)
Mag 2 - Lirca Syntelabo os 20 fl 10 ml (cod. 025519024)	*Mag 2* - Lirca Syntelabo (D.M. 21-12-90) os 20 fl 10 ml (cod. 025519036)

I lotti della preparazione contraddistinta dal vecchio codice (025519024) prodotti anteriormente al rilascio del decreto 21 dicembre 1990 che ha autorizzato la modifica di eccipienti, sono esitabili a carico del Servizio sanitario nazionale fino al 30 settembre 1992.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Neoaritmina - Byk Gulden Italia	*Neoaritmina* - U.C.M. - (D.M. 4-2-91)
Pentasa - Brocades	*Pentasa* - Gist Brocades (D.M. 4-2-91)
Prontocalcin - Dompé spray nasale 1 fl multidose 0.5 ml SB40 L. 70.855 (cod. 026957011)	*Prontocalcin* - Dompé (D.M. 1-2-91) spray nasale, 7 flac. monodose 100 U.I. SB40 L. 71.715 (cod. 026957023)

La confezione con il vecchio codice (026957011) è erogabile con onere a carico del Servizio sanitario nazionale fino al 30 giugno 1991. La confezione con il codice 026957023 è prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale dal 15 marzo 1991.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Rinofluimucil - Zambon group gocce rinolog. 25 ml L. 3.285 (cod 021993047)	*Rinofluimucil* - Zambon Group (D.M. 4-2-91) gocce rinolog. 25 ml L. 5.665 (cod. 021993062)

I lotti della predetta preparazione prodotti anteriormente al rilascio del decreto che ne ha autorizzato la modifica di composizione sono esitabili a carico del Servizio sanitario nazionale fino al 30 settembre 1991.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Sporydin - Takeda	*Sporydin* - Zoja (DM 4-2-1991)
Stafusid antibiotico - Italfarmaco	*Stafusid antibiotico* - Formenti (D.M. 22-12-1991)
Tonogen - ABC orale 10 fl 10 ml L. 7.250 (cod. 021229012)	*Tonogen* - ABC (D.M. 4-2-1991) orale 10 fl 10 ml L. 7.255 (cod. 021229036)

I lotti della predetta preparazione prodotti anteriormente al rilascio del decreto che ne ha autorizzato la modifica di composizione sono esitabili a carico del Servizio sanitario nazionale fino al 30 settembre 1991.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Tonoliver ferro - ABC os 10 fl 7,5 ml B40 (cod. 018376018)	*Ferrtin complex* - ABC (D.M. 4-2-1991) os 10 fl 7,5 ml B40 (cod. 018376020)

I lotti della predetta preparazione prodotti anteriormente al rilascio del decreto che ne ha autorizzato la modifica di composizione sono esitabili a carico del Servizio sanitario nazionale fino al 30 settembre 1991.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Tonoplus - ABC orale 10 fl 10 ml L. 6.215 (cod. 024077012)	*Tonoplus* - ABC (D.M. 4-2-1991) orale 10 fl 10 ml L. 5.865 (cod. 024077024)

I lotti della predetta preparazione prodotti anteriormente al rilascio del decreto che ne ha autorizzato la modifica di composizione sono esitabili a carico del Servizio sanitario nazionale fino al 30 settembre 1991.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Trental 400 - Albert farma 30 confetti mg 400	*Trental 400* - Albert farma (D.M. 21-12-1990) 30 compresse rivestite mg 400
Uropir - Salus researches 20 cpr mg 500 (cod 024518021)	*Enteromix* - Bioprogress (D.M. 4-2-1991) 20 cpr mg 500 (cod. 024518033)
Visconucil - ABC bambini, 10 supp. mg 15 adulti, 10 supp. mg 30	*Viscomucil* - ABC (D.M. 4-2-1991) uso nipologico 10 supp mg 15 uso pediatrico 10 supp mg 30
Vitporphyrin - Zilliken I grado im 10 f + 10 f 1 ml B40 L. 7.400 (cod. 001266016) II grado im 10 f + 10 f 2 ml B40 L. 7.500 (cod. 001266028)	*Vitporphyrin* - Zilliken (D.M. 4-2-1991) I grado im 10 f + 10 f 1 ml B40 L. 7.140 (cod. 001266030) II grado im 10 f + 10 f 2 ml B40 L. 7.500 (cod. 001266042)

I lotti delle predette preparazioni prodotti anteriormente al rilascio del decreto che ne ha autorizzato la modifica di composizione sono esitabili a carico del Servizio sanitario nazionale fino al 30 giugno 1991.

91A0968

REGIONE ABRUZZO

Autorizzazione al rinnovo delle etichette dell'acqua minerale «S. Reparata»

Con decreto del presidente della giunta regionale del 20 novembre 1990, n. 1354, la S.r.l. «S. Reparata», con sede legale in Civitella del Tronto e operante nello stesso, è stata autorizzata al rinnovo delle etichette, da utilizzare nell'imbottigliamento dell'acqua minerale «come sgorga dalla sorgente» a «addizionata di anidride carbonica», denominata «S. Reparata» in contenitori in vetro della capacità di 460 ml e 920 ml, ai sensi del decreto ministeriale 1° febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 10 febbraio 1983) avente ad oggetto: «Nuove norme delle etichette delle acque minerali».

91A0936

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione all'impiego di una nuova etichetta dell'acqua minerale «Ferrarelle»

Con decreto n. 20231 del 27 novembre 1990 del presidente della giunta regionale della Campania è stata autorizzata la nuova etichetta dell'acqua minerale «Ferrarelle» in comune di Riardo di cui è titolare la «Sangemini Ferrarelle S.p.a.».

91A0937

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung des Dekrets des Ministers für Handel, Industrie und Handwerk vom 15. Februar 1991; es betrifft Richtlinien für die Regionen und für die autonomen Provinzen Bozen und Trient zur Vereinheitlichung der Behandlung der Ansuchen sowie der Verfahren zur Vergabe und Auszahlung der Zuschüsse laut Gesetz vom 9. Jänner 1991, Nr. 10.

Im Sinne von Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daßim Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 12 vom 19. März 1991 die deutsche Übersetzung des Dekrets des Ministers für Handel, Industrie und Handwerk vom 15. Februar 1991 veröffentlicht ist; es betrifft Richtlinien für die Regionen und für die autonomen Provinzen Bozen und Trient zur Vereinheitlichung der Behandlung der Ansuchen sowie der Verfahren zur Vergabe und Auszahlung der Zuschüsse laut Gesetz vom 9. Jänner 1991, Nr. 10. Der italienische Text dieses Dekrets ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik auf der Seite 3 kundgemacht.

91A0938

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 1990).

All'art. 25, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 14 del sopra indicato supplemento ordinario; dove è scritto: «... sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia *superiore* al terzo di quella occorrente...», leggasi: «... sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia *inferiore* al terzo di quella occorrente...».

91A0974

Comunicato relativo al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 1990).

All'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con il decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 33 del sopra indicato supplemento ordinario, dove è scritto: «L'imposta è dovuta nella misura fissa di lire *cinquantamila* per le volture eseguite...», si legga: «L'imposta è dovuta nella misura fissa di lire *centomila* per le volture eseguite...».

91A0975

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 1991)

Al punto 1) del comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 27, prima colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale* e concernente «Confezioni prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1991», dove è riportata la specialità: «*Calcitonina Ripari Gero* - Ripari Gero», si legga: «*Salmocalcin* - Ripari Gero».

91A0988

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	**L. 315.000**
	- semestrale	**L. 170.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	**L. 56.000**
	- semestrale	**L. 40.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	**L. 175.000**
	- semestrale	**L. 95.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	**L. 56.000**
	- semestrale	**L. 40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	**L. 175.000**
	- semestrale	**L. 95.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	**L. 600.000**
	- semestrale	**L. 330.000**
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	**L. 800.000**
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	**L. 530.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 110.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 70.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 280.000**
Abbonamento semestrale	**L. 170.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200